

Linee applicative territoriali del “Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall’articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)” dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone.

(allegato alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 146 del 29 gennaio 2010).

Documento integrato in seguito al provvedimento assunto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.Reg n. 38 del 18 febbraio 2009. (Decreto del Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma FVG n. 199/DC del 12 marzo 2010 – BUR n. 13 del 31 marzo 2010)

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Finalità e caratteristiche dell’intervento
Art. 4	Modalità di effettuazione dell’intervento
Art. 5	Condizioni per l’accesso all’intervento
Art. 6	Determinazione della situazione reddituale del destinatario
Art. 7	Ammontare dell’intervento
Art. 8	Durata dell’intervento e obblighi del beneficiario
Art. 9	Rendicontazione, monitoraggio e termini per l’utilizzo delle risorse

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) disciplina la natura, l'ammontare, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità e le modalità di effettuazione dell'intervento economico attuato dai Servizi sociali dei Comuni (SSC) con le risorse del "Fondo di solidarietà regionale" istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9/2008.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della LR 9/2008 che prevede l'istituzione del Fondo a sostegno degli interventi attuati dai Comuni, le Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), possono individuare indirizzi relativi alle modalità di gestione dell'intervento nel rispetto dei limiti del presente regolamento, al fine di tener conto delle caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.

Art. 2 (Destinatari)

1. Destinatari dell'intervento sono i cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi e che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 5.
2. I trentasei mesi di presenza sul territorio regionale sono da ritenersi anche non continuativi e il riconoscimento all'accesso ai benefici va esteso a tutte le persone rientranti nelle categorie anagrafiche assimilabili alla residenza con riferimento alla vigente normativa di settore.

Art. 3 - (Finalità e caratteristiche dell'intervento)

1. L'intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.
2. L'intervento ha carattere temporaneo e si pone in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. L'intervento può avere carattere di sussidiarietà anche per sostenere percorsi di inserimento lavorativo. In ogni caso può essere integrato e supportato da prestazioni professionali a carattere psico-sociale nonché da prestazioni e servizi socio-educativi ed assistenziali.

Art. 4 - (Modalità di effettuazione dell'intervento)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 e per evitare la cronicizzazione assistenziale il SSC, nel processo di presa in carico della persona destinataria dell'intervento, concorda con la persona stessa un progetto personalizzato che tiene conto delle sue risorse e potenzialità e definisce l'utilizzo dell'intervento economico, i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate.
2. La domanda di accesso al Fondo di solidarietà regionale va redatta dall'interessato su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5.
3. Possono fare domanda presso il Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5, i cittadini comunitari residenti, così come individuati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, nei comuni di Pordenone, Porcia, San Quirino, Roveredo in Piano e Cordenons.
4. Ciascun richiedente presenta domanda presso le sedi del Servizio Sociale corrispondenti al comune di residenza/domicilio.
5. Può presentare la richiesta un solo componente per ciascun nucleo familiare.
6. Va predisposto patto negoziale tra SSC e cittadino con priorità a percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo (cantieri civici).
7. Nel caso in cui il SSC riscontri il mancato rispetto degli impegni assunti dal destinatario dell'intervento nel progetto personalizzato, può, con relazione motivata:
 - a) sospendere l'erogazione dell'intervento, fino all'accertamento del rispetto degli impegni assunti. In ogni caso la sospensione non potrà superare i 6 mesi, trascorsi i quali, permanendo il mancato rispetto degli impegni assunti, la misura viene revocata.
 - b) prevedere la revoca del beneficio, nel caso di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti dal richiedente con il progetto personalizzato.
8. Nel caso di revoca il richiedente potrà presentare nuova domanda di accesso all'intervento; nel caso in cui a fronte di mutate condizioni, il Servizio Sociale ritenesse di approvare una nuova progettazione personalizzata o riprendere la precedente progettazione la misura potrà essere corrisposta per il periodo previsto dalla normativa considerate a tal fine le mensilità già erogate prima della revoca.
9. E' prevista la decadenza dal diritto alla percezione dell'intervento in caso di perdita delle condizioni necessarie per l'accesso al beneficio, verificatasi nel periodo per il quale è concessa la misura, a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato il venir meno delle stesse.

Art. 5 - (Condizioni per l'accesso all'intervento)

1. Per accedere all'intervento il destinatario deve possedere una situazione reddituale, determinata secondo quanto previsto all'articolo 6, di valore pari o inferiore a 7.597,50 euro ⁽¹⁾.
2. Per l'accesso all'intervento si considerano prioritarie le situazioni delle persone che versano in condizioni di disagio, di rischio sociale e di emarginazione, nonché quelle dei nuclei familiari con presenza di minori o dei nuclei monoparentali.
3. Il Direttore Centrale alla Salute e protezione sociale provvede annualmente con decreto ad adeguare il valore della situazione reddituale di cui al comma 1 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno.

Art. 6 - (Determinazione della situazione reddituale del destinatario)

1. La determinazione della situazione reddituale del destinatario avviene con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e integrazioni e relativi decreti attuativi.
2. Il valore dell'ISEE del destinatario deve risultare da attestazione in corso di validità. E' facoltà del SSC, ai sensi dell'art. 6 DPCM N. 221 del 04.04.2001, chiedere la presentazione di una dichiarazione ISEE aggiornata, qualora quella presentata sia calcolata considerando i redditi del secondo anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda
3. In ogni caso, alla data di presentazione della domanda, la composizione anagrafica del nucleo familiare del richiedente, dovrà essere identica a quella risultante dalla dichiarazione ISEE prodotta contestualmente alla domanda stessa.
4. Posto che, ai fini dell'accesso all'intervento il valore ISEE deve essere pari o inferiore a 7.597,50 euro ⁽²⁾, qualora si siano verificati eventi imprevisi ed economicamente sfavorevoli per il nucleo familiare del richiedente e tali eventi abbiano comportato una riduzione di reddito tale per cui il valore dell'ISEE non è più rappresentativo della reale situazione economica del nucleo familiare del destinatario, l'operatore incaricato procederà ad un ricalcolo simulato dell'ISEE utilizzando i seguenti parametri:
 1. nel caso in cui uno o più componenti il nucleo familiare abbiano perso il lavoro o la cui attività artigianale o commerciale sia stata chiusa, in assenza di ammortizzatori sociali, per tale soggetto considerare pari a zero il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF di cui al quadro F4 - SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO della dichiarazione ISEE;
 2. maggiorazione della scala di equivalenza di 0,50 per ciascun componente del nucleo familiare che abbia perso il lavoro e quindi risulti disoccupato da almeno un mese, in presenza di ammortizzatori sociali;

3. maggiorazione della scala di equivalenza di 0,50 per ciascun componente la cui attività artigiana o commerciale sia stata chiusa da almeno un mese, in presenza di ammortizzatori sociali;
4. maggiorazione della scala di equivalenza di 0,30 per ciascun componente collocato in cassa integrazione o mobilità da almeno un mese (da intendersi continuativo);
5. nel caso in cui il nucleo familiare risulti proprietario dell'abitazione in cui risiede e per uno o più dei componenti si verifichi una delle situazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) portare a 100.000,00 € (anziché 51.645,69) la franchigia relativa all'abitazione principale;
6. nel caso in cui il nucleo familiare la cui abitazione di residenza non sia di proprietà ma in locazione e per uno o più dei componenti si verifichi una delle situazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) portare a 10.000,00 € (anziché 5.164,57), l'importo massimo del canone di locazione da sottrarre per ottenere l'indicatore della situazione reddituale (ISR).

Art. 7 - (Ammontare dell'intervento)

1. L'ammontare massimo dell'intervento è pari a un dodicesimo della differenza tra il valore della situazione reddituale per l'accesso all'intervento stabilito all'articolo 5 e il valore della situazione reddituale del richiedente, moltiplicato per il numero di mesi per i quali è concesso.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'ammontare dell'intervento è elevato a 100,00 euro mensili qualora l'esito del calcolo determini un risultato inferiore a tale importo.
3. L'ammontare dell'intervento, determinato secondo quanto stabilito ai commi precedenti, può essere elevato fino a un massimo di ulteriori 100,00 euro mensili per ogni figlio a carico presente nel nucleo familiare del destinatario.
4. L'intervento per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale è riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione.
5. L'intervento per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale è erogato alla persona richiedente salvo sia stato determinato un diverso percettore, o gli stessi abbiano quale percettore l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore.
6. L'intervento per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale è cumulabile con altri interventi in base alla valutazione del Servizio Sociale.

Art. 8 - (Durata dell'intervento e obblighi del beneficiario)

1. L'intervento è erogato per la durata massima di sei mesi.
2. Al termine del periodo di erogazione il SSC, in base agli esiti della verifica dell'efficacia delle azioni concordate di cui all'articolo 4, può concedere per una sola volta la proroga dell'intervento. L'intervento non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

3. Il beneficiario dell'intervento dichiara di non aver chiesto e si impegna a non richiedere la stessa prestazione ad altro Comune fintantoché risulti residente nel comune dove ha inoltrato domanda.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5, e comunque non oltre 15gg. ogni variazione derivante dalla mutata composizione familiare, ogni significativa variazione delle condizioni di reddito, di patrimonio, di residenza dichiarate al momento di presentazione della richiesta, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Art. 9 - (Rendicontazione, monitoraggio e termini per l'utilizzo delle risorse)

1. Gli enti gestori del SSC sono tenuti alla rendicontazione delle risorse del "Fondo di solidarietà regionale" di cui all'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9/2008 utilizzate per la concessione degli interventi economici secondo quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.
2. Gli enti gestori del SSC sono autorizzati a utilizzare le risorse entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.
3. Per quanto riguarda il monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo del fondo andrà predisposta ed aggiornata una tabella che riassume i principali aspetti descrittivi con riferimento in particolare a età, genere, provenienza (italiani, comunitari), composizione nucleo familiare, tipologia progettuale, presenza di altri benefici.
4. Il Budget verrà ripartito, sulla base dei trasferimenti regionali, tra i vari centri di costo così come identificati con il PEG.
La ripartizione di detti fondi verrà quantificata assumendo quale parametro di riferimento la popolazione residente al 31.12.2009 nei vari comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Nel corso dell'anno gli stanziamenti iniziali potranno comunque subire gli spostamenti che si rendessero necessari a seguito delle intervenute esigenze territoriali.

^{(1) (2)} Nuovo valore della situazione reddituale stabilito per l'accesso all'intervento economico finanziato con il Fondo di Solidarietà regionale. (Decreto del Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma FVG n. 199/DC del 12 marzo 2010 – BUR n. 13 del 31 marzo 2010)